

Mobilità 2019-22

**Con l'accordo passano le proposte UIL:**

**Applicato il CCNL nessun blocco triennale - nessun limite per i docenti di sostegno - ripristinata la titolarità di scuola - riequilibrare le aliquote**

Si è chiuso con un accordo tra le parti il lungo e difficile confronto sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA. La sigla dell'intesa è prevista dopo l'approvazione della legge di bilancio per l'intreccio tra le novità in essa contenute e il CCNI.

Rimossi tutti gli ostacoli evidenziati nei precedenti comunicati. Il contratto avrà validità triennale e riguarderà gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Queste, in sintesi, le novità dell'accordo:

## **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata triennale ma la mobilità resta annuale.

## **DOCENTI**

### **Titolarità**

Tutti i docenti saranno titolari di scuola. Eliminati gli ambiti e la chiamata diretta (*previa approvazione definitiva della legge di bilancio*)

### **Fasi**

Ripristinata la mobilità in tre fasi: comunale, intercomunale, interprovinciale.

### **Aliquote**

Per riequilibrare le aliquote modificate a seguito della L. 107/15, il 50% dei posti disponibili sarà destinato alle immissioni in ruolo il restante 50% alla mobilità, così suddiviso:

- 2019/20: 40% trasferimenti interprovinciali e 10% mobilità professionale;
  - 2020/21: 30% trasferimenti interprovinciali e 20% mobilità professionale;
  - 2021/22: 25% trasferimenti interprovinciali e 25% mobilità professionale.
- Agli esuberanti nazionali è destinato il 100% delle disponibilità fino al riassorbimento.

### **Preferenze**

Si possono esprimere fino a 15 preferenze senza limitazione nel numero di scuole esprimibili.

Attraverso i codici di:

- scuola
- comune
- distretto
- codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 22 c. 4 del CCNL, **i docenti che chiedono e ottengono la titolarità di scuola attraverso preferenza sintetica, provincia, comune o distretto, possono ripresentare la domanda anche negli anni successivi, senza nessun blocco.**

**Solo coloro che sono soddisfatti con richiesta puntuale di scuola o che ottengono una scuola del comune di attuale titolarità, anche attraverso la scelta del codice sintetico hanno un vincolo triennale di permanenza nella stessa.**

Non si applica nessun vincolo ai docenti beneficiari delle precedenza art.13, ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

**Licei musicali:**

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020 e per le classi di concorso A-53, A-55, A-63 e A-64 la mobilità si svolgerà in modalità cartacea prima delle operazioni del SIDI.

Alla mobilità territoriale e professionale è destinato il 50% più il posto dispari o unico, il restante 50 % alle immissioni in ruolo.

I docenti già titolari nelle classi di concorso specifiche possono presentare domanda sia per la provincia di titolarità che per altra provincia.

I docenti titolari sulle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 possono presentare domanda di passaggio nella provincia di utilizzazione, anche se diversa da quella di titolarità, graduati secondo gli anni di servizio svolto nella specifica classe di concorso e/o per un'altra provincia graduati secondo la tabella dei titoli.

Possono presentare domanda anche i docenti privi di servizio specifico.

**Docenti del terzo anno FIT**

I docenti che stanno svolgendo l'incarico di supplenza all'esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova assumeranno la titolarità nella scuola di attuale incarico.

Ai docenti individuati dalle Graduatorie approvate entro il 31/12, e che al momento non svolgono il periodo di formazione iniziale e prova, verrà accantonato un posto a livello provinciale, al termine della mobilità.

**Tabella titoli**

Nessuna novità rispetto alle tabelle precedenti.

**PERSONALE EDUCATIVO**

Rimane confermata la modalità online dell'inoltro della domanda e la scelta fino a 9 province diverse per il movimento interprovinciale.

**PERSONALE ATA**

Le novità relative al personale ATA riguardano:

- gli immessi in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ex co.co.co e LSU della provincia di Palermo) al quale è assegnata la titolarità nella scuola con la quale hanno stipulato il contratto individuale.
- i transitati nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall' a. s. 2017-2018  
Tale personale parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dal prossimo anno scolastico.

All'incontro hanno partecipato Pasquale Proietti, Antonello Lacchei e Mauro Panzieri.

Seguiranno delle schede tecniche di approfondimento.